Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Imposta sugli oli minerali, tasse di incentivazione, imposta sugli autoveicoli

1° giugno 2026

Regolamento 67

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV)

I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

Elenco dei termini e delle abbreviazioni 4

1 In generale 5
1.1 Definizione di COV 5
1.2 Definizione di persona 5
1.3 Principio e campo d'applicazione 5
1.3.1 COV soggetti alla tassa 5
1.3.2 COV esenti dalla tassa 6
1.4 Competenze 6
1.5 Aliquota della tassa 7
1.6 Distribuzione del prodotto della tassa 7
1.7 Diritto applicabile 7

2 Procedura di impegno volontario 7
2.1 In generale 7
2.2 Condizioni per la procedura di impegno volontario 7
2.2.1 Quantità minima di COV non gravati dalla tassa e consumati 7
2.2.2 Fatturato minimo con una sostanza assoggettata alla tassa 8
2.2.3 Commercio all'ingrosso 8
2.3 Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario 8
2.4 Bilancio dei COV 9
2.5 Pagamento e pagamento a posteriori della tassa 10
2.5.1 Pagamento della tassa da parte dei commercianti all'ingrosso (cifra 2.2.3) 10
2.5.2 Pagamento a posteriori della tassa nelle altre procedure d'impegno volontario 10
2.6 Cessione di COV in Svizzera 10
2.6.1 Ai titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario 10
2.6.2 Cessione di COV ad altre persone 10
2.7 Sanzioni 11
2.7.1 Sospensione della procedura di impegno volontario 11
2.7.2 Revoca della procedura di impegno volontario 11

3 Procedura nell'ambito dell'imposizione doganale 11
3.1 Importazione 11
3.1.1 Dichiarazione 11
3.1.2 Controllo formale e materiale 12
3.1.3 Merci svizzere di ritorno 13
3.1.4 Merce non dichiarata 13
3.2 Esportazione 13
3.2.1 Dichiarazione 13
3.2.2 Visita 14
3.3 Transito 14
3.4 Regime di deposito doganale e deposito franco doganale 14
3.5 Rettifiche e ricorsi 14
3.5.1 Rettifica della dichiarazione doganale 14
3.5.2 Ricorsi 14

4 Fabbricazione nel territorio nazionale 14
4.1 Annuncio 14
4.2 Riscossione della tassa sul territorio nazionale 15
4.2.1 Nascita del credito fiscale 15
4.2.2 Dichiarazione della tassa 15
4.3 Cessione di COV in Svizzera 15
4.3.1 Ai titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario 15
4.3.2 Cessione di COV ad altre persone 15
4.4 Utilizzo di COV nella propria azienda 15
4.4.1 Da parte di fabbricanti con autorizzazione per la procedura di impegno volontario 15

4.4.2 Utilizzo di COV da parte di altri fabbricanti ... 16
5 Acquisto e cessione di COV in Svizzera ... 16
6 Restituzione della tassa d'incentivazione ... 16
6.1 Aventi diritto ... 16
6.2 Domanda collettiva di restituzione ... 17
6.3 Motivi della restituzione e domanda di restituzione ... 17
6.3.1 Restituzione per COV esportati ... 17
6.3.2 Restituzione a seguito della riscossione posticipata della tassa ... 17
6.3.3 Restituzione per scopi particolari ... 17
6.3.4 Altre restituzioni ... 18
6.4 Termini e decadenza ... 18
6.4.1 Restituzione secondo la cifra 6.3.1 ... 18
6.4.2 Restituzione secondo la cifra 6.3.2 ... 18
6.4.3 Restituzione secondo le cifre 6.3.3 e 6.3.4 ... 18
6.5 Prova del pagamento della tassa ... 18
6.6 Importo minimo ... 19
7 Diverse disposizioni e spiegazioni ... 19
7.1 Olio diesel per la pulizia e la lubrificazione ... 19
7.2 Disinfettanti ... 19
8 Disposizioni penali ... 19
9 Informazioni ... 20
Allegato 1 Prescrizioni per l'allestimento di un bilancio dei COV ... 21
Allegato 2 Disposizioni per la determinazione del tenore di COV nei rifiuti ... 33
Allegato 3 Condizioni per la presentazione di una domanda collettiva di restituzione ... 38
Allegato 4 Esenzione e restituzione per scopi particolari ... 40

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

Termine/abbreviazione	Significato
COV	Composti organici volatili
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS *631.0*)
LPAmb	Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS *814.01*)
MLA	Imposta sugli oli minerali, tasse di incentivazione, imposta sugli autoveicoli Taubenstrasse 16, 3003 Berna
OCOV	Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS *814.018*)
OTRif	Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS *814.610*)
Tares	Tariffa doganale elettronica: www.tares.ch (allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS *632.10*])
Taxas	Piattaforma centrale per le imposte di consumo
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente

1 In generale

1.1 Definizione di COV

(Art. 1 OCOV)

Sono considerati composti organici volatili (COV) ai sensi dell'OCOV i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20 °C oppure con un punto di ebollizione di 240 °C al massimo a 1013,25 mbar.

1.2 Definizione di persona

È considerata «persona» ai sensi dell'OCOV qualsiasi impresa con statuto di persona giuridica (SA, Sagl, cooperativa ecc.), ma anche ogni singola persona fisica. Quando una grande impresa è organizzata come gruppo, ossia quando un'impresa è articolata in più persone giuridiche, ogni singola persona giuridica va considerata destinataria indipendente dell'OCOV.

1.3 Principio e campo d'applicazione

Chi effettua importazioni di COV, li mette in commercio in qualità di fabbricante o li impiega deve versare alla Confederazione una tassa d'incentivazione, riscossa generalmente all'importazione.

Il campo d'applicazione territoriale della tassa sui COV si estende a tutto il territorio nazionale svizzero, ad eccezione delle enclavi doganali svizzere (vallate di Samnaun e Sampuoir), e alle enclavi doganali estere. La tassa viene quindi riscossa anche nel Principato del Liechtenstein e nel comune di Büsingen.

1.3.1 COV soggetti alla tassa

(Art. 2 e allegati 1 e 2 OCOV)

Sottostanno alla tassa:

- i COV che figurano nell'elenco delle sostanze (allegato 1 OCOV)
  - Nell'elenco delle sostanze figurano singolarmente o come gruppi di sostanze tutti i COV soggetti alla tassa.
- i COV dell'elenco delle sostanze importati in miscele e oggetti che figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV)
  - Nell'elenco dei prodotti figurano tutti i COV importati in miscele e oggetti soggetti alla tassa, a condizione che contengano COV dell'elenco delle sostanze.

    In tal caso sottostà alla tassa soltanto la quantità di COV puri effettivamente contenuta in un prodotto.

    L'elenco dei prodotti si fonda sulla tariffa doganale svizzera. Per valutare se nel singolo caso una merce va inserita o meno nell'elenco dei prodotti è determinante esclusivamente la classificazione tariffale.

I composti organici che rientrano nella definizione di COV di cui alla cifra 1.1, ma che non figurano nell'elenco delle sostanze, e i prodotti citati nel relativo elenco che non contengono COV **non** sono assoggettati alla tassa.

Nelle rubriche «Mostra dettagli» / «Tributi suppletivi» delle rispettive voci di tariffa di Tares vi è un rimando alla tassa d'incentivazione.

1.3.2 COV esenti dalla tassa

(Art. 35a cpv. 3 LPAmb; art. 8 e 9 OCOV)

Sono esenti dalla tassa i COV:

a. impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente;
b. che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge (condizioni e disposizioni al riguardo: vedi volantino 55.22);
c. presenti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% massa);
d. presenti in prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti;
e. impiegati come carburanti o combustibili;
f. trasportati attraverso il territorio doganale;
g. esportati dal territorio doganale.

Dato che in genere la prova dell'esenzione può essere presentata solo dopo l'utilizzo dei COV, l'esenzione viene di regola concessa sotto forma di restituzione.

Si applicano disposizioni speciali per determinati prodotti impiegati come combustibile, per l'acetone, per gli oli per motori a 2 tempi e per i COV contenuti in stracci e panni per pulire nonché in filtri in panno (vedi cifra 6.3.3 e Allegato 4). Le disposizioni particolari di cui all'Allegato 4 relative alla restituzione si applicano per analogia anche in caso di esenzione dalla tassa all'importazione.

Esenzione all'importazione

I COV presenti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento[1] nonché in prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti, sono esentati dalla tassa già all'importazione.

L'esenzione all'importazione può essere fatta valere anche nel caso dell'importazione di oli per motori a 2 tempi nonché di determinati prodotti impiegati come combustibile. A tale proposito vanno osservate le osservazioni della tariffa doganale − Tares.

Inoltre, all'importazione di merci del traffico turistico non viene riscossa alcuna tassa d'incentivazione.

1.4 Competenze

(Art. 4 cpv. 1 OCOV)

L'UDSC è responsabile dell'esecuzione dell'OCOV, salvo quando la competenza spetta all'UFAM (in particolare per quanto riguarda la distribuzione del prodotto della tassa). A tal fine esso tiene conto del parere degli esperti dell'UFAM e richiede il supporto dei Cantoni.

All'interno dell'UDSC, l'ambito Imposta sugli oli minerali, tasse di incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA) è responsabile dell'esecuzione dell'OCOV.

---

[1] Se il tenore è superiore a tale percentuale, i COV contenuti nelle miscele e negli oggetti sono **interamente** assoggettati alla tassa (nessuna esenzione fino al 3 %).

1.5 Aliquota della tassa

(Art. 7 OCOV)

L'aliquota della tassa è fissata a franchi 3 per ogni chilogrammo di COV puri.

1.6 Distribuzione del prodotto della tassa

(Art. 23 OCOV)

L'UFAM distribuisce equamente il prodotto della tassa alla popolazione attraverso l'assicurazione malattie obbligatoria.

1.7 Diritto applicabile

(Art. 3 OCOV)

La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura d'imposizione doganale, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione.

2 Procedura di impegno volontario

(Art. 21 OCOV)

2.1 In generale

Le persone che dispongono di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario possono acquistare COV temporaneamente non gravati dalla tassa. Per i COV non utilizzati in modo da essere esentati dalla tassa (vedi cifra 1.3.2) quest'ultima deve essere pagata posticipatamente. La prova dell'impiego va presentata una volta all'anno insieme al bilancio dei COV.

L'UDSC tiene un registro pubblico delle persone che possiedono un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario.

2.2 Condizioni per la procedura di impegno volontario

La procedura di impegno volontario può essere autorizzata nei casi elencati qui di seguito.

2.2.1 Quantità minima di COV non gravati dalla tassa e consumati

(Art. 21 cpv. 1 OCOV)

L'UDSC può accordare un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario alle persone che per almeno 25 t di COV all'anno si impegnano:

a. a utilizzarle o trattarle in modo che non possano pervenire nell'ambiente, ad esempio nei seguenti modi:
   - trasformazione in sostanze non nocive mediante sintesi o in un dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (p. es. trattamento termico o biofiltri),
   - recupero (p. es. mediante distillazione),
   - eliminazione e smaltimento tramite le acque di scarico[2];

[2] Sono esentati solo i COV facilmente solubili e smaltibili (il tenore di COV strippato non è esentato).

b. a esportarle;

c. a trasformarle in miscele o oggetti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento (% masse); oppure

d. a trasformarle in miscele o oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti.

Il totale di tutti i COV di cui alle lettere a–d deve ammontare ad almeno 25 tonnellate.

Alla quantità minima non sono ascrivibili le emissioni residue che a tenore dell'articolo 9 OCOV fruiscono dell'esenzione dalla tassa (per la procedura di impegno volontario sono determinanti esclusivamente i COV ascrivibili sopra elencati anche se viene concessa l'esenzione dalla tassa secondo l'art. 9).

2.2.2 Fatturato minimo con una sostanza assoggettata alla tassa

(Art. 21 cpv. 1bis OCOV)

L'UDSC può accordare un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario anche alle persone che utilizzano una sostanza contenuta nell'elenco delle sostanze e se provano che:

a. la percentuale di questa sostanza è pari almeno al 55 per cento del loro consumo totale di COV;

b. utilizzano annualmente almeno una tonnellata di tale sostanza; e

c. attraverso la trasformazione chimica indotta dalla procedura di utilizzazione, l'emissione di tale sostanza nell'ambiente raggiunge in media il 2 per cento al massimo.

2.2.3 Commercio all'ingrosso

(Art. 21 cpv. 2 OCOV)

L'UDSC può accordare un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario anche a persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e provano di avere in media almeno 10 t di COV quali scorte di magazzino o un fatturato minimo annuo di 25 t di COV.

2.3 Richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario

I moduli di richiesta per l'ottenimento della procedura di impegno volontario sono disponibili in Internet (a seconda della procedura: modulo 55.00, 55.02 o 55.04).

Le persone che adempiono una delle condizioni di cui alla cifra 2.2 inoltrano il modulo di domanda compilato all'autorità cantonale competente (ufficio preposto alla protezione dell'aria).

Nel modulo occorre indicare se una persona gestisce più stabilimenti o depositi in diversi Cantoni. Occorre compilare un modulo per ogni Cantone e presentarlo alla rispettiva autorità cantonale ai fini della valutazione. A ogni modulo va allegata una ricapitolazione dalla quale siano desumibili tutti gli stabilimenti o i depositi nonché le quantità di COV ascrivibili per ogni stabilimento. Spetta all'UDSC valutare se il limite delle 50 tonnellate è stato raggiunto.

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti necessari alla valutazione, tra cui:

- Domanda in base alla cifra 2.2.1 (modulo 55.00):
    - i dati sulle quantità ascrivibili nell'anno precedente;
    - una prova documentata dei dati (dichiarazione delle emissioni, giustificativi, verbali interni ecc.);
    - una descrizione della procedura.

- Domanda in base alla cifra 2.2.2 (modulo 55.04):
  - designazione e quantità dei COV utilizzati nell'azienda l'anno precedente;
  - percentuale dei COV maggiormente utilizzati rispetto alla quantità complessiva di COV;
  - una descrizione della procedura con indicazione dei quantitativi d'emissione per la sostanza maggiormente utilizzata;
  - una prova documentata dei dati (giustificativi, verbali interni ecc.).

- Domanda in base alla cifra 2.2.3 (modulo 55.02):

  Se viene fornita la prova delle scorte medie di magazzino, ai fini della valutazione la domanda deve essere corredata dalle liste di deposito. Se viene fornita la prova del fatturato minimo annuo, la domanda deve essere corredata dai documenti che confermano il fatturato o (se disponibile) il bilancio dei COV dell'anno precedente.

Le autorità cantonali possono esigere ulteriori indicazioni.

Le autorità cantonali esaminano la domanda, formulano una proposta di accettazione o di rifiuto e trasmettono l'incarto all'UDSC. In caso di rifiuto l'autorità cantonale fornisce una motivazione all'UDSC.

Se la domanda viene accolta, l'UDSC invia al richiedente una decisione formale che contiene sia le condizioni legate alla procedura di impegno volontario sia il numero dell'autorizzazione[3]. L'autorità cantonale riceve una copia della decisione.

Per il rilascio dell'autorizzazione l'UDSC riscuote una tassa di 200 franchi.

2.4 Bilancio dei COV

(Art. 10, 13, 22 e 22*b* OCOV)

Chi dispone di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario deve tenere una contabilità dei COV e un bilancio dei COV. Il Cantone rappresenta il limite di bilancio.

Il bilancio dei COV deve essere redatto sul modulo ufficiale 55.30b. L'UDSC può autorizzare altre forme. Il bilancio dei COV deve essere presentato all'autorità cantonale competente al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio.

Se un bilancio dei COV è presentato in maniera incompleta o oltre il termine di inoltro, l'UDSC stabilisce una proroga per la presentazione di un bilancio debitamente stilato. Conseguenze dell'inosservanza: cifra 2.7.1.

Le disposizioni per la redazione di un bilancio dei COV sono contenute nell'Allegato 1.

---

[3] Il numero dell'autorizzazione deve sempre essere indicato:
- nella dichiarazione d'importazione all'atto dell'importazione di COV temporaneamente esentati dalla tassa;
- nella fattura del fornitore all'atto dell'acquisto in Svizzera di COV temporaneamente esentati dalla tassa;
- nella fattura all'atto della cessione in Svizzera di COV gravati dalla tassa.

2.5 Pagamento e pagamento a posteriori della tassa

2.5.1 Pagamento della tassa da parte dei commercianti all'ingrosso (cifra 2.2.3)

2.5.1.1 Nascita del credito fiscale

(Art. 12 lett. b OCOV)

Il credito fiscale sorge nel momento in cui la persona beneficiaria fornisce i COV a terzi.

2.5.1.2 Dichiarazione della tassa

(Art. 13 OCOV)

Le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario ai sensi della cifra 2.2.3 devono inoltrare la dichiarazione della tassa sul modulo ufficiale 55.34 all'ambito MLA dell'UDSC entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale. L'UDSC può autorizzare altre forme.

La dichiarazione della tassa deve contenere tutti i COV forniti a terzi nel mese precedente. Le sostanze e i prodotti vi devono figurare singolarmente e la quantità di COV deve essere indicata in chilogrammi. Se in un mese non vengono forniti a terzi COV acquistati in esenzione temporanea dalla tassa, occorre darne comunicazione scritta all'UDSC.

Il bilancio dei COV vale al contempo come dichiarazione della tassa per le emissioni COV generatesi durante il deposito.

Fatta salva la verifica ufficiale, la dichiarazione della tassa funge da base per la determinazione della tassa.

2.5.2 Pagamento a posteriori della tassa nelle altre procedure d'impegno volontario

La tassa deve essere versata a posteriori per i COV utilizzati in modo tale da non beneficiare dell'esenzione dalla tassa. Il bilancio dei COV vale al contempo come dichiarazione della tassa e, fatta salva la verifica ufficiale, funge da base per la determinazione della tassa.

2.6 Cessione di COV in Svizzera

In caso di cessione, sulla fattura occorre indicare la quantità di COV (in kg o in percentuale in peso). Se una fornitura comprende diversi prodotti contenenti COV, tali prodotti vanno elencati singolarmente indicando la rispettiva quantità di COV.

2.6.1 Ai titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario

Ai titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario, i COV esentati dalla tassa o acquistati in Svizzera possono essere nuovamente ceduti temporaneamente in esenzione dalla tassa.

La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

- annotazione «temporaneamente non gravati dalla tassa d'incentivazione sui COV»;
- numero dell'autorizzazione del destinatario.

2.6.2 Cessione di COV ad altre persone

Le quantità di COV cedute sono assoggettate alla tassa d'incentivazione. Se il destinatario ha bisogno della prova del pagamento della tassa ai fini della restituzione, sulla fattura vanno indicati i dati qui di seguito.

- numero dell'autorizzazione del fornitore;

- importo della tassa.

2.7 Sanzioni

2.7.1 Sospensione della procedura di impegno volontario

(Art. 22*c* OCOV)

L'UDSC sospende l'autorizzazione per la procedura di impegno volontario se sono violati gli obblighi di collaborare (in particolare se il bilancio dei COV non è presentato in maniera completa entro il termine di inoltro prorogato) oppure se il pagamento a posteriori della tassa per i COV temporaneamente esenti appare a rischio.

Prima di sospendere un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario, l'UDSC concede all'impresa interessata la possibilità di prendere posizione al riguardo. In caso di una sospensione comminata per la messa in pericolo del pagamento a posteriori della tassa, l'impresa interessata può evitare la sospensione comprovando, nel quadro del diritto di essere sentiti, la capacità del pagamento o prestando una garanzia adeguata.

2.7.2 Revoca della procedura di impegno volontario

L'UDSC può revocare l'autorizzazione per la procedura di impegno volontario se il titolare dell'autorizzazione non adempie più le condizioni di cui alla cifra 2.2, non rispetta gli obblighi o viola le disposizioni previste dalle basi giuridiche vigenti.

3 Procedura nell'ambito dell'imposizione doganale

La procedura d'imposizione doganale comprende le operazioni dell'autorità d'imposizione e del soggetto fiscale necessarie alla sorveglianza del traffico delle merci e alla loro imposizione.

3.1 Importazione

Nell'ambito dell'immissione in libera pratica si applicano, in linea di massima, le disposizioni del regolamento R-10-00. Le spiegazioni qui di seguito comprendono soltanto gli ulteriori requisiti relativi alla tassa d'incentivazione sui COV.

3.1.1 Dichiarazione

Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare se e quanti COV contengono le merci dichiarate. La quantità di COV indicata nella dichiarazione doganale è vincolante. Se, al momento della dichiarazione d'importazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non dispone di dati precisi relativi al tenore di COV, può richiedere un'imposizione provvisoria dell'invio (vedi R-10-90). In simili casi, l'ufficio doganale ordina, se possibile, una visita con prelievo di campioni.

Ai fini dell'imposizione sono determinanti esclusivamente i COV secondo la cifra 1.3.1. In caso di chiarimenti presso il fornitore, occorre richiedere informazioni sul «tenore di COV svizzero» («Swiss VOC content»).

Se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un'unica voce di tariffa, nella dichiarazione doganale occorre indicare, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Da un documento d'accompagnamento (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Il rispettivo documento d'accompagnamento va presentato all'ufficio doganale su richiesta.

Se in Tares, in base all'elenco dei prodotti, alla voce di tariffa dichiarata vi è un rimando alla tassa d'incentivazione, ma la merce da dichiarare non contiene COV o il tenore di COV

ammonta al massimo al 3 per cento, nella dichiarazione doganale, sotto la designazione della merce, va aggiunta l'annotazione «senza tassa sui COV».

3.1.1.1 Dichiarazione senza procedura di impegno volontario

Nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire le seguenti indicazioni supplementari per le merci contenenti COV:

- quantità di COV in chilogrammi;
- codice del genere di tributi suppletivi 700;
- numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 001.

3.1.1.2 Dichiarazione nella procedura di impegno volontario

I titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario possono importare COV in esenzione temporanea dalla tassa. L'importazione in esenzione temporanea dalla tassa è inoltre possibile per le importazioni effettuate da un intermediario per conto di un titolare di un'autorizzazione nella procedura di impegno volontario, a condizione che quest'ultimo sia indicato quale destinatario nella fattura del fornitore estero o nel mandato di trasporto (vedi R-69). Nella dichiarazione d'importazione deve essere generalmente indicato il numero dell'autorizzazione del destinatario. L'importazione può avvenire anche con il numero dell'autorizzazione dell'importatore (intermediario), a condizione che quest'ultimo inserisca gli invii in questione nel proprio bilancio dei COV (verifica da parte dell'ambito MLA in occasione del controllo del bilancio).

Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire le seguenti indicazioni per le merci contenenti COV:

- quantità di COV in chilogrammi;
- numero a cinque cifre e data di emissione dell'autorizzazione dell'UDSC (l'autorizzazione non deve essere presentata);
- codice del genere di tributi suppletivi 700;
- numero convenzionale dei tributi suppletivi 002.

3.1.1.3 IVA

All'atto dell'immissione delle merci in libera pratica, la tassa d'incentivazione è parte della base di calcolo per la riscossione dell'IVA, anche quando l'importatore dispone di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario. Per tale motivo, anche nella dichiarazione doganale nell'ambito della procedura di impegno volontario (numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 002) occorre indicare la quantità di COV in chilogrammi.

3.1.2 Controllo formale e materiale

3.1.2.1 Irregolarità nella dichiarazione doganale

Se l'ufficio doganale, nella dichiarazione doganale di persone che al momento dell'importazione sono in possesso di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario, constata delle irregolarità (COV non dichiarati o tenore di COV errato), la dichiarazione deve essere rettificata e l'importazione concessa nella procedura di impegno volontario.

3.1.2.2 Visita

Si applicano le disposizioni del regolamento R-10-00.

3.1.3 Merci svizzere di ritorno

La tassa d'incentivazione va riscossa anche sulle merci svizzere di ritorno. La procedura d'imposizione si basa sulle disposizioni di cui alla cifra 3.1. L'imposizione nella procedura di impegno volontario è possibile con la rispettiva autorizzazione.

3.1.4 Merce non dichiarata

Se l'ufficio doganale constata che non sono state dichiarate merci contenenti COV, è possibile dichiararle a posteriori nella procedura di impegno volontario a condizione che si trovino ancora sotto custodia doganale al momento della constatazione. In caso contrario va rifiutata la dichiarazione a posteriori nella procedura di impegno volontario.

In caso di merci fornite senza imposizione non è possibile applicare a posteriori la procedura di impegno volontario (vedi R-10-00).

3.2 Esportazione

Nell'ambito dell'asportazione delle merci dal territorio doganale secondo il regime d'esportazione si applicano, in linea di massima, le disposizioni del regolamento R-10-00. Le spiegazioni qui di seguito comprendono soltanto gli ulteriori requisiti relativi alla tassa d'incentivazione.

3.2.1 Dichiarazione

La quantità di COV indicata nella dichiarazione doganale è vincolante per la restituzione.

3.2.1.1 Dichiarazione con domanda di restituzione

Se lo speditore vuol far valere il proprio diritto alla restituzione della tassa d'incentivazione, nella dichiarazione doganale con Passar Esportazione deve aggiungere le indicazioni riportate qui di seguito (vale anche per gli speditori con un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario).

- Attributo «Tipo di compensazione»:
    - dalla lista di codici NCL1110 selezionare il codice 1 «Domanda di restituzione / esenzione dalla tassa d'incentivazione sui COV»
- Attributo «Informazione supplementare merce (codice, testo)»:
    - dalla lista di codici NCL1118 selezionare il codice A1301 «Quantità di COV in chilogrammi» e indicare la quantità.

Se un invio comprende diversi prodotti contenenti COV dichiarati a un'unica linea tariffale, nella dichiarazione doganale occorre indicare, per ogni linea tariffale, la quantità di COV puri. Da un documento d'accompagnamento (fattura, bollettino di consegna ecc.) deve essere desumibile, per ogni prodotto, la quantità di COV in chilogrammi o il tenore di COV in percentuale del peso nonché la massa netta. Il rispettivo documento d'accompagnamento va presentato all'ufficio doganale su richiesta.

3.2.1.2 Dichiarazione senza domanda di restituzione

Se lo speditore non intende far valere il diritto alla restituzione della tassa sui COV, nella dichiarazione doganale non occorre fornire dati particolari in merito alla tassa d'incentivazione.

3.2.1.3 Dichiarazione di COV che non figurano nell'elenco delle sostanze o il cui tenore non supera il 3 per cento

Se nel bilancio sono iscritti tutti i COV, la restituzione può essere chiesta per tutti i COV, indipendentemente dall'elenco delle sostanze e dal tenore di COV.

3.2.2 Visita

Si applicano le disposizioni del regolamento R-10-00.

3.3 Transito

Le sostanze singole COV nonché i prodotti contenenti COV dichiarati nel regime di transito internazionale o nazionale sono esenti dalla tassa d'incentivazione (vedi cifra 1.3.2). Per quanto concerne la garanzia della tassa, fanno stato le disposizioni del regolamento R-14.

3.4 Regime di deposito doganale e deposito franco doganale

Si applicano le disposizioni relative al traffico di deposito e quelle relative ai depositi franchi doganali.

Nel regime di deposito doganale DDA e nei depositi franchi doganali non sono riscosse né garantite le tasse sui COV. Nel regime di deposito doganale «Deposito per merci di gran consumo», la tassa sui COV viene riscossa all'avvio della procedura con obbligo di pagamento condizionato.

3.5 Rettifiche e ricorsi

3.5.1 Rettifica della dichiarazione doganale

(Art. 34 LD)

Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di modifica dell'imposizione. Nel contempo deve presentare una dichiarazione doganale rettificata.

Se contemporaneamente viene richiesta un'imposizione a posteriori nella procedura d'impegno volontario, l'ufficio doganale dà seguito alla domanda se il destinatario o l'importatore al momento dell'importazione disponeva già di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario.

3.5.2 Ricorsi

(Art. 116 LD)

Si applicano le disposizioni del diritto doganale.

4 Fabbricazione nel territorio nazionale

4.1 Annuncio

(Art. 11 OCOV)

Le persone che fabbricano COV nel territorio nazionale devono annunciarsi presso l'UDSC che tiene un registro.

I riciclatori esterni che mettono in commercio COV riciclati o che li impiegano essi stessi sono considerati fabbricanti di COV.

4.2 Riscossione della tassa sul territorio nazionale

4.2.1 Nascita del credito fiscale

(Art. 12 lett. a OCOV)

Per i COV prodotti nel territorio nazionale, il credito fiscale sorge nel momento in cui lasciano l'azienda di produzione o nel momento in cui vengono impiegati nell'azienda di produzione.

4.2.2 Dichiarazione della tassa

(Art. 13 OCOV)

Chi mette in commercio COV fabbricati o li impiega esso stesso deve inoltrare la dichiarazione della tassa sul modulo ufficiale 55.34 all'ambito MLA dell'UDSC entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale. L'UDSC può autorizzare altre forme.

La dichiarazione della tassa deve contenere tutti i COV forniti a terzi nel mese precedente. Ogni sostanza vi deve figurare singolarmente e la relativa quantità di COV deve essere indicata in chilogrammi. Se in un mese non vengono forniti a terzi COV acquistati in esenzione temporanea dalla tassa, occorre darne comunicazione scritta all'UDSC.

Fatta salva la verifica ufficiale, la dichiarazione della tassa funge da base per la determinazione della tassa.

4.3 Cessione di COV in Svizzera

4.3.1 Ai titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario

I COV ceduti ai titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario sono temporaneamente esentati dalla tassa d'incentivazione.

La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

- annotazione «temporaneamente non gravati dalla tassa d'incentivazione sui COV»;
- numero dell'autorizzazione del destinatario;
- quantità di COV in chilogrammi o in percentuale in peso.

4.3.2 Cessione di COV ad altre persone

Le quantità di COV cedute sono assoggettate alla tassa d'incentivazione.

Sulla fattura la quantità di COV deve essere indicata in chilogrammi o in percentuale in peso.

Se il destinatario ha bisogno della prova del pagamento della tassa ai fini della restituzione, sulla fattura vanno indicati i dati qui di seguito.

- Numero di riferimento dell'UDSC 441.3- …
- Importo della tassa

4.4 Utilizzo di COV nella propria azienda

4.4.1 Da parte di fabbricanti con autorizzazione per la procedura di impegno volontario

Se fabbricanti in possesso di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario utilizzano COV nella propria azienda, questi sono temporaneamente esentati dalla tassa d'incentivazione. La riscossione della tassa avviene mediante il bilancio dei COV (da redigere secondo la cifra 2.4), che vale contemporaneamente come dichiarazione della tassa.

4.4.2 Utilizzo di COV da parte di altri fabbricanti

Le quantità di COV utilizzate sono assoggettate alla tassa d'incentivazione. La riscossione avviene mediante la dichiarazione della tassa mensile (vedi cifra 4.2.2).

5 Acquisto e cessione di COV in Svizzera

Cessione di COV da parte del fabbricante (vedi cifra 4.3).

Le persone che non sono in possesso di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario possono acquistare e cedere solo COV gravati dalla tassa. Vale lo stesso per la cessione a persone titolari di un'autorizzazione per la procedura di impegno volontario.

Se il destinatario ha bisogno della prova del pagamento della tassa ai fini della restituzione, sulla fattura vanno indicati i dati qui di seguito.

Quantità di COV (in kg o % in peso)

Se una fornitura comprende diversi prodotti contenenti COV, tali prodotti vanno elencati singolarmente indicando inoltre la rispettiva quantità di COV.

La prova dell'avvenuto pagamento

- *Per i COV tassati all'atto dell'importazione:*
  - numero, data e ufficio doganale di una decisione d'imposizione per il dazio con cui è stata riscossa la tassa d'incentivazione (si rinuncia ad un'assegnazione fisica; una determinata decisione d'imposizione per il dazio può essere utilizzata come prova soltanto finché sarà stata defalcata la tassa con essa riscossa);
  - importo della tassa.
- *Per i COV messi in commercio da titolari di un'autorizzazione nell'ambito della procedura di impegno volontario, rispettivamente da fabbricanti di COV in Svizzera:*
  - numero di autorizzazione a cinque cifre rilasciato dall'UDSC, rispettivamente il numero di riferimento dell'UDSC 441. - …;
  - importo della tassa.

Per i prodotti fabbricati in Svizzera e contenenti COV si può rinunciare alla prova nella forma summenzionata. L'importo della tassa va indicato separatamente sulla fattura. Dalla fattura (o da un'attestazione separata) deve essere inoltre desumibile che si tratti effettivamente di prodotti fabbricati in Svizzera e non di prodotti importati dall'estero.

6 Restituzione della tassa d'incentivazione

6.1 Aventi diritto

(Art. 18 OCOV)

Hanno diritto alla restituzione

- per COV esportati:
  - lo speditore;

- per COV presenti in prodotti fabbricati in Svizzera in cui il tenore di COV è al massimo del 3 per cento o che non figurano nell'elenco dei prodotti:
  - il fabbricante dei prodotti;
- in caso di eliminazione di residui contenenti COV:
  - la persona che elimina i propri COV nell'azienda o che li consegna per l'eliminazione a destinatari esterni in possesso di un'autorizzazione secondo l'OTRif. Essa ha inoltre diritto alla restituzione della tassa per le quantità di COV che dopo la rigenerazione vengono smaltite correttamente come scarti di riciclaggio (disposizioni per la determinazione del tenore di COV nei rifiuti: Allegato 2);
- altri casi:
  - l'azienda che impiega o tratta i COV in modo tale che non possano pervenire nell'ambiente o che, ai sensi dell'articolo 9 OCOV, è esentata dalla tassa.

6.2 Domanda collettiva di restituzione

(Art. 18 cpv. 3bis OCOV)

Diversi aventi diritto possono unirsi in un gruppo e presentare una domanda collettiva di restituzione. L'importo della restituzione è versato al rappresentante designato dal gruppo.

Le condizioni per la presentazione di una domanda collettiva di restituzione sono indicate nell'Allegato 3.

6.3 Motivi della restituzione e domanda di restituzione

6.3.1 Restituzione per COV esportati

La domanda di restituzione per i COV esportati quali sostanze o in prodotti deve essere presentata tramite l'applicazione Taxas nell' ePortal della Confederazione. La domanda può riferirsi alle esportazioni eseguite in un periodo sino a 12 mesi.

Il richiedente può trasferire le esportazioni con Passar Esportazione direttamente dal sistema Passar a Taxas.

Importante: le decisioni d'imposizione con le quali viene provata l'esportazione dei COV devono imperativamente contenere le indicazioni secondo la cifra 3.2.1.1.

6.3.2 Restituzione a seguito della riscossione posticipata della tassa

In caso di riscossione posticipata della tassa d'incentivazione a seguito di controlli posticipati da parte dell'UDSC (in particolare controlli aziendali e controlli posticipati dell'imposizione), la tassa è restituita su domanda, a condizione che i COV oggetto della riscossione posticipata non siano pervenuti nell'ambiente. La domanda da presentare all'ambito MLA dell'UDSC deve provare che i COV sono stati utilizzati in modo da non essere pervenuti nell'ambiente. Solo una decisione d'imposizione all'esportazione munita delle indicazioni secondo la cifra 3.2.1.1 vale come prova per i COV esportati.

6.3.3 Restituzione per scopi particolari

Se l'esenzione dall'imposta non è stata applicata già all'importazione, per le seguenti merci si ha diritto alla restituzione della tassa d'incentivazione:

- gas liquidi odorizzati;
- alcool etilico da utilizzare come combustibile, in contenitori con una capacità di 10 litri al massimo;

- petrolio e white spirit da utilizzare come combustibile, in contenitori per la vendita al minuto;
- acetone in bombola di acetilene;
- oli per motori a due tempi;
- COV contenuti in stracci e panni per pulire nonché in filtri in panno.

L'ambito MLA dell'UDSC decide, d'intesa con l'UFAM, su ulteriori casi di restituzione.

Le domande di restituzione per gli scopi summenzionati vanno presentate, nel rispetto delle disposizioni secondo l'Allegato 4, all'ambito MLA dell'UDSC.

6.3.4 Altre restituzioni

La domanda di restituzione va inoltrata all'autorità cantonale competente (ufficio preposto alla protezione dell'aria).

Se per la restituzione è necessario un bilancio dei COV, il modulo per il bilancio dei COV 55.30a vale al contempo come domanda di restituzione. I fabbricanti di prodotti contenenti COV usano il modulo 55.42 (restituzione per COV presenti in prodotti nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento o per COV presenti in prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti), a condizione che non debbano allestire un bilancio dei COV.

Su richiesta, devono essere fornite all'autorità cantonale e all'UDSC tutte le informazioni nonché presentati tutti i documenti (campioni, rapporti di fabbricazione, ricette, fatture ecc.) necessari all'esecuzione dell'OCOV e al calcolo della restituzione.

6.4 Termini e decadenza

(Art. 19 OCOV)

Ad eccezione delle restituzioni secondo la cifra 6.3.2, il diritto alla restituzione decade in linea di massima dopo due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. Le domande di restituzione devono essere presentate entro i termini indicati di seguito.

6.4.1 Restituzione secondo la cifra 6.3.1

La domanda di restituzione per i COV esportati deve essere presentata entro il termine di decadenza generale di due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione.

6.4.2 Restituzione secondo la cifra 6.3.2

La domanda di restituzione deve essere presentata entro il termine di decadenza generale di due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. Se al momento del passaggio in giudicato della decisione di riscossione posticipata non vi sono almeno 60 giorni fino alla scadenza di tale termine, la domanda di restituzione deve essere presentata al più tardi 60 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione di riscossione posticipata.

6.4.3 Restituzione secondo le cifre 6.3.3 e 6.3.4

La domanda di restituzione deve essere presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Su domanda motivata, l'UDSC può prorogare il termine di 30 giorni. Una simile domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine di presentazione.

6.5 Prova del pagamento della tassa

Chi intende far valere la restituzione della tassa d'incentivazione ne deve comprovare il pagamento nei modi indicati qui di seguito.

- Per COV esportati o per COV presenti in prodotti fabbricati in Svizzera nei quali il tenore di COV è al massimo del 3 per cento o che non figurano nell'elenco dei prodotti:
  - mediante la decisione d'imposizione per il dazio oppure, se l'acquisto è avvenuto in Svizzera, mediante la relativa fattura di vendita.

- Per COV utilizzati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente o in modo che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge:
  - mediante il bilancio dei COV secondo le disposizioni dell' Allegato 1.

6.6 Importo minimo

(Art. 18 cpv. 3 OCOV)

Nel caso di COV esportati, la restituzione avviene solo a partire da un importo di 300 franchi per domanda. Negli altri casi gli importi inferiori a 3000 franchi non vengono restituiti.

7 Diverse disposizioni e spiegazioni

7.1 Olio diesel per la pulizia e la lubrificazione

L'olio diesel può essere utilizzato anche per la pulizia e la lubrificazione. In questo caso la quantità impiegata soggiace alla tassa d'incentivazione sui COV.

La quantità di olio diesel impiegata deve essere comunicata periodicamente, almeno una volta all'anno tramite l'applicazione Taxas nell' ePortal della Confederazione.

I richiedenti ricevono una decisione di riscossione posticipata per la tassa d'incentivazione sui COV nonché la restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Se viene impiegato olio diesel per la pulizia e la lubrificazione, occorre osservare le disposizioni cantonali concernenti la protezione delle acque.

ATTENZIONE: l'impiego di olio da riscaldamento per la pulizia e la lubrificazione è vietato.

7.2 Disinfettanti

I disinfettanti a uso interno o esterno impiegati nella medicina umana o veterinaria per scopi terapeutici o profilattici su tessuti viventi delle voci di tariffa 3003.9000 e 3004.9000 (in particolare i disinfettanti per le mani) sono esenti dalla tassa d'incentivazione.

Per l'assoggettamento alla tassa è determinante la voce di tariffa attribuita al disinfettante. Questa dipende in particolare dall'omologazione e dalla pubblicità del prodotto. I disinfettanti omologati per un utilizzo misto e pubblicizzati di conseguenza rientrano nella voce di tariffa 3808.9400. In caso di pubblicità del tipo «Disinfettante, può essere utilizzato anche per disinfettare piccole superfici» sarebbe opportuno adeguare l'omologazione e la pubblicità affinché il prodotto rientri nelle voci di tariffa 3003.9000 o 3004.9000 e sia esentato dalla tassa. Altre indicazioni e spiegazioni sull'omologazione dei disinfettanti sono disponibili presso l'Organo comune di notifica per prodotti chimici.

8 Disposizioni penali

(Art. 61a LPAmb)

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, elude una tassa, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa.

La comminazione della pena consiste in una multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa oppure del profitto procacciato.

L'UDSC è responsabile per il perseguimento e la valutazione della gravità delle infrazioni. Si applicano le disposizioni procedurali della LD.

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale o alla legge sull'imposizione degli oli minerali, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.

9 Informazioni

- UDSC

  Ambito Imposta sugli oli minerali, tasse di incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA)
  e-mail: mla@bazg.admin.ch; tel. 058 462 65 47

- UFAM

  Sezione Economia
  e-mail: voc@bafu.admin.ch; tel. 058 465 36 62

Allegato 1

Prescrizioni per l’allestimento di un bilancio dei COV

(Regolamento cifra 2.4)

1. In generale

Necessità di un bilancio dei COV

Nei casi seguenti va tenuta una contabilità dei COV e redatto un bilancio dei COV:

- quando un’azienda è soggetta alla procedura di impegno volontario secondo l’articolo 21 OCOV;
- quando per un impianto stazionario viene rivendicata l’esenzione dalla tassa secondo l’articolo 9 OCOV;
- quando i COV vengono impiegati o trattati in modo da non poter pervenire nell’ambiente ed è perciò richiesta un’esenzione dalla tassa.

L’esenzione dalla tassa avviene sotto forma di restituzione, salvo nel caso della procedura di impegno volontario.

Modulo per il bilancio dei COV

Il bilancio dei COV deve essere redatto nel modulo ufficiale 55.30. Per gli allegati alle singole voci del bilancio sono ammesse anche altre forme.

Le successive cifre 2–4 contengono le spiegazioni per la stesura del bilancio dei COV, formulate per il tipo di bilancio «COV secondo l’elenco delle sostanze». Nel caso del bilancio semplificato il testo si applica per analogia.

Un compendio schematico delle entrate e delle uscite per la stesura del bilancio dei COV si trova alla fine del presente allegato.

Limite di bilancio

Il bilancio dei COV va allestito in maniera completa e conclusiva per ciascun limite di bilancio scelto. È possibile scegliere tra i seguenti limiti di bilancio:

- un unico impianto stazionario;
- un gruppo d’impianti;
- un’intera ubicazione d’azienda;
- più ubicazioni di un’impresa all’interno di un Cantone (restrizione: non ammesso in caso di bilancio per l’esenzione dalla tassa secondo l’art. 9 OCOV).

Nel modulo 55.30 vanno registrate le altre ubicazioni per le quali è stato allestito un bilancio dei COV. Nel bilancio l’UDSC prende in considerazione tutte le ubicazioni di una persona giuridica.

Principi per la stesura del bilancio

Nel bilancio dei COV devono figurare tutte le entrate e le uscite. Nelle situazioni più semplici, il bilancio va, per quanto possibile, stilato sulla scorta di dati esistenti.

Il bilancio dei COV deve essere verificabile e plausibile per le autorità cantonali competenti. L’autorità cantonale può esigere che siano raccolti diversi documenti pertinenti relativi ai

COV, rilevati i parametri d'esercizio ed effettuate analisi. Questi oneri vanno concordati in precedenza tra l'impresa e l'autorità.

Nell'elenco delle sostanze sono elencati tutti i COV assoggettati alla tassa d'incentivazione. Tutti gli altri COV non menzionati nell'elenco non sottostanno alla tassa d'incentivazione. Nel bilancio dei COV vanno iscritti:

- solo i COV secondo l'elenco delle sostanze, se per ciascuna voce del bilancio è possibile distinguere chiaramente tra le due categorie di COV;

  oppure

- tutti i COV, se nel caso delle uscite (rifiuti, acque di scarico, emissioni ecc.) non è possibile distinguere tra le due categorie (i COV che non figurano nell'elenco delle sostanze possono essere iscritti a bilancio come somma).

Il sistema di stesura del bilancio assicura che nel caso di entrambe le procedure venga restituito l'importo adeguato. Al centro, a pagina 1 del modulo 55.30, va contrassegnata con una crocetta la modalità di iscrizione a bilancio.

Prova del pagamento della tassa

Il pagamento della tassa va comprovato nella maniera più semplice possibile. Nelle entrate occorre indicare, per tutti i COV secondo l'elenco delle sostanze, l'importo in franchi che effettivamente grava sui COV acquistati, in giacenza o fabbricati. Tale onere deve poter essere comprovato (decisioni d'imposizione per il dazio, fatture). Se la persona incaricata della redazione del bilancio non dispone delle prove del pagamento della tassa, nel bilancio non può essere fatta valere alcuna tassa già pagata.

Un elenco degli acquisti (fornitore, numero della fattura d'acquisto o della decisione d'imposizione all'importazione, quantità di COV, importo della tassa sui COV) è sufficiente come prova del bilancio dei COV. Si rinuncia alla presentazione dei singoli giustificativi e delle prove del pagamento della tassa. Tuttavia questi devono essere presentati in caso di richiesta da parte delle autorità.

Nella procedura di impegno volontario la tassa d'incentivazione da versare a posteriori va calcolata in base all'aliquota della tassa vigente durante l'anno d'esercizio, meno l'importo della tassa già versato.

In occasione della restituzione va garantita l'applicazione della stessa aliquota della tassa con la quale sono stati gravati i COV all'entrata. Indipendentemente dall'iscrizione a bilancio dei soli COV secondo l'elenco delle sostanze o di tutti i COV, l'aliquota media[4] versata può essere calcolata sulla base del rapporto tra la somma in franchi gravante effettivamente sui COV e la quantità di COV (totale entrate di COV).

La tassa versata sui COV esentati, per i quali viene inoltrata una domanda di restituzione, sono rimborsati a questa aliquota media. In tal modo è assicurato che venga restituito un importo adeguato.

[4] L'aliquota media della tassa pagata corrisponde all'aliquota della tassa vigente nel corrispondente anno civile solo se tutte le entrate di COV iscritte a bilancio sono gravate con questa aliquota.
Se vengono iscritti anche COV che non figurano nell'elenco delle sostanze o se vengono utilizzate scorte gravate con un'aliquota ridotta, ne risulta un'«aliquota media della tassa pagata» inferiore.

Bilancio semplificato

(Art. 10 cpv. 5 OCOV)

Se viene inoltrata una domanda di restituzione, vi è la possibilità di effettuare una stesura semplificata del bilancio, iscrivendo a bilancio non solo i COV secondo l'elenco delle sostanze ma tutti i COV.

Inoltre sono possibili le seguenti ulteriori semplificazioni.

- Le aziende possono iscrivere a bilancio diversi impianti, le cui emissioni sono esentate ai sensi dell'articolo 9 OCOV, oppure possono riunirli in un gruppo d'impianti (vedi volantino informativo 55.22).
- Le aziende che dispongono di sufficienti conoscenze sulle loro emissioni di COV possono rinunciare all'indicazione delle uscite esentate.

  Generalmente le emissioni diffuse di un impianto non sono note. Per questo motivo è necessario iscrivere scrupolosamente a bilancio tutte le entrate e le uscite di COV per poter stimare le emissioni diffuse in base alla differenza tra le entrate e le uscite.

  Tuttavia, nella misura in cui, oltre alle emissioni captate, sono sufficientemente note e possono essere documentate anche le emissioni diffuse di un'azienda, è possibile rinunciare all'indicazione delle uscite esentate.

  Nella procedura di impegno volontario è quindi sufficiente l'indicazione delle entrate e delle uscite gravate (prodotti, riciclaggio, acque di scarico, emissioni captate ed emissioni diffuse) per documentare la tassa d'incentivazione da pagare a posteriori.

  Nel caso di una domanda di restituzione, la somma delle uscite da esentare può essere determinata dalla differenza tra le entrate e le uscite gravate.

- Le aziende che richiedono una restituzione soltanto ai sensi della cifra 17 (rifiuti) e che comprovano l'utilizzo esclusivo dei COV secondo l'elenco delle sostanze e l'elenco dei prodotti[5] possono inoltrare la richiesta per un bilancio dei COV semplificato. In tale bilancio vanno dichiarate solo le entrate equivalenti alla quantità dei rifiuti smaltiti. Le indicazioni contenute nel modulo del bilancio dei COV possono essere limitate alle cifre qui di seguito.
  - Cifra 17 (inclusi tutti i giustificativi e le indicazioni): il richiedente deve documentare in maniera plausibile il tenore di COV nei rifiuti smaltiti e che i rifiuti smaltiti provengono dalla sua azienda.
  - Cifra 1 o 2: la quantità delle entrate di COV indicate equivale almeno alla quantità di rifiuti dichiarati alla cifra 17. Il richiedente comprova di avere versato tasse d'incentivazione per una somma equivalente almeno all'importo restituito (cifra 28). Un'eventuale differenza tra la cifra 1 o 2 e la cifra 17 va indicata alla cifra 21a quale emissione diffusa.

Nei casi illustrati le aziende che intendono allestire un bilancio semplificato devono concordare con l'autorità cantonale competente il contenuto esatto del bilancio prima dell'inizio dell'anno di bilancio. L'autorizzazione per il bilancio dei COV semplificato va richiesta all'ambito MLA dell'UDSC (tramite l'autorità cantonale competente).

[5] La prova deve essere apportata annualmente.

Controllo del bilancio dei COV da parte dell'autorità cantonale

L'autorità cantonale

- esamina se le dichiarazioni sono formalmente esatte e complete;
- esamina se le dichiarazioni sono plausibili e verificabili (un bilancio è plausibile quando i flussi di sostanze corrispondono qualitativamente alle conoscenze e alle esperienze, tenendo conto delle procedure applicate, e quando dai flussi di sostanze risulta un rapporto quantitativamente bilanciato tra la somma delle entrate e quella delle uscite);
- richiede, se necessario, ulteriori documenti, dati e informazioni;
- verifica le dichiarazioni e garantisce la plausibilità acquisendo informazioni o effettuando ispezioni aziendali (prove a campione).

2. Entrate di COV (acquisto, scorte e produzione di COV)

Indicazione: le seguenti *cifre in corsivo* corrispondono alle cifre del modulo 55.30.

Cifra 1 Acquisto di sostanze singole COV

Devono essere indicate tutte le sostanze singole COV suddivise secondo l'elenco delle sostanze e le quantità acquistate nel corso dell'anno d'esercizio espresse in chilogrammi. Va inoltre indicato l'importo in franchi gravante sui COV acquistati.

Cifra 2 Acquisto di prodotti contenenti COV

Devono essere indicati tutti i prodotti e le miscele secondo l'elenco dei prodotti nei quali il tenore di COV secondo l'elenco delle sostanze è superiore al 3 per cento, le quantità acquistate nel corso dell'anno d'esercizio espresse in chilogrammi e i COV ivi contenuti (kg COV per prodotto). Va inoltre indicato l'importo in franchi gravante sui COV acquistati.

Di regola non è necessario indicare i prodotti il cui tenore di COV non supera il 3 per cento né i prodotti che non figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV). Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che non venga richiesta la restituzione della tassa per i COV esenti da tassa contenuti in questi prodotti. Se, in determinati casi, nelle uscite risulta difficile distinguere i COV esentati dai COV gravati, a tale cifra – come pure alle cifre 4 e 6 – vanno indicati tutti i prodotti.

Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le quantità di COV di cui alle cifre 1 e 2 possono essere raggruppate e indicate alla cifra 2.

Cifra 3 Scorte di sostanze singole COV all'inizio dell'anno d'esercizio

Devono essere indicate tutte le sostanze singole COV suddivise secondo l'elenco delle sostanze e le quantità in giacenza all'inizio dell'anno d'esercizio espresse in chilogrammi. Va inoltre indicato l'importo in franchi gravante sui COV in giacenza al momento dell'acquisto.

L'allegato alla cifra 3 va compilato solo nel primo bilancio dei COV. Negli anni successivi l'allegato alla cifra 5 può essere copiato da quello dell'anno precedente e opportunamente contrassegnato.

Cifra 4 Scorte di prodotti contenenti COV all'inizio dell'anno d'esercizio

Devono essere indicati tutti i prodotti e le miscele secondo l'elenco dei prodotti nei quali il tenore di COV secondo l'elenco delle sostanze è superiore al 3 per cento, le quantità in giacenza espresse in chilogrammi e i COV ivi contenuti (kg COV per prodotto) all'inizio dell'anno d'esercizio. Va inoltre indicato l'importo in franchi gravante sui COV in giacenza al momento dell'acquisto.

L’allegato alla cifra 4 va compilato solo nel primo bilancio dei COV. Negli anni successivi l’allegato alla cifra 6 può essere copiato da quello dell’anno precedente e opportunamente contrassegnato.

Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le quantità di COV di cui alle cifre 3 e 4 possono essere raggruppate e indicate alla cifra 4.

Cifra 5 Scorte di sostanze singole COV alla fine dell’anno d’esercizio

Devono essere indicate tutte le sostanze singole COV suddivise secondo l’elenco delle sostanze e le quantità in giacenza alla fine dell’anno d’esercizio espresse in chilogrammi. Va inoltre indicato l’importo in franchi gravante sui COV in giacenza.

La valutazione delle scorte alla fine dell’anno d’esercizio va effettuata nell’allegato. L’importo finale va riportato nel modulo del bilancio.

Cifra 6 Scorte di prodotti contenenti COV alla fine dell’anno d’esercizio

Devono essere indicati tutti i prodotti e le miscele secondo l’elenco dei prodotti nei quali il tenore di COV secondo l’elenco delle sostanze è superiore al 3 per cento, le quantità in giacenza espresse in chilogrammi e i COV ivi contenuti (kg COV per prodotto) alla fine dell’anno d’esercizio. Va inoltre indicato l’importo in franchi gravante sui COV in giacenza.

La valutazione delle scorte alla fine dell’anno d’esercizio va effettuata nell’allegato. L’importo finale va riportato nel modulo del bilancio.

Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le quantità di COV di cui alle cifre 5 e 6 possono essere raggruppate e indicate alla cifra 6.

Cifra 7 COV prodotti

Le sostanze prodotte in proprio vanno indicate.

Se sostanze che non figurano nell’elenco delle sostanze vengono trasformate in COV secondo tale elenco, vanno indicati i prodotti derivati impiegati e le quantità di COV risultanti.

A questa cifra vanno altresì iscritte a bilancio le trasformazioni in cui COV secondo l’elenco delle sostanze vengono modificati in altri COV secondo tale elenco. Va indicata la quantità di COV prodotta meno la quantità di COV del derivato, ossia la modifica delle quantità di COV d’entrata risultante dalla trasformazione.

Cifra 8 Sottoprodotti COV

Se nel corso di una reazione chimica vengono generati, quali sottoprodotti, COV secondo l’elenco delle sostanze, vanno indicati i COV risultanti e le quantità.

Cifre 9–11 Totale entrate COV nell’anno d’esercizio

Detraendo dalla somma delle cifre 1, 2, 3, 4, 7 e 8 la somma delle scorte alla fine dell’anno d’esercizio (cifre 5 e 6), si ottiene il totale delle entrate nell’anno d’esercizio (cifra 11).

Il totale delle entrate COV nell’anno d’esercizio (cifra 11) va riportato:

- alla cifra 26, in caso di domanda di restituzione; oppure
- alla cifra 29, in caso di dichiarazione fiscale per il pagamento a posteriori della tassa d’incentivazione per aziende soggette alla procedura di impegno volontario.

3. Uscite di COV

Sono considerati «gravati» i COV per i quali la tassa deve, per principio, essere versata. Il termine «gravato» non indica se la tassa è già stata effettivamente versata o meno.

Con «esentati» si intendono i COV per i quali esiste, in linea di principio, un diritto all'esenzione. Il termine «esentato» non indica se i COV sono stati acquistati in esenzione temporanea dalla tassa o meno.

Cifra 12 Trasformazioni
Devono essere indicati tutti i COV secondo l'elenco delle sostanze che vengono trasformati in sostanze o prodotti non figuranti in tali elenchi. Vanno indicate le designazioni delle sostanze di partenza e delle sostanze o dei prodotti risultanti nonché la quantità in chilogrammi dei COV trasformati.

A questa cifra occorre indicare anche sostanze o prodotti fossili impiegati o consegnati come **carburanti o combustibili**. Anch'essi sono esentati dalla tassa sui COV ma soggiacciono, a seconda dello scopo d'impiego, all'imposta sugli oli minerali oppure alla tassa sul CO_2. Per tali sostanze o prodotti, nell'allegato alla cifra 12 è necessario indicare anche lo scopo d'impiego. Ai fini della riscossione posticipata dell'imposta sugli oli minerali o della tassa sul CO_2, insieme al bilancio va consegnato il modulo 47.45 «Dichiarazione per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali o della tassa sul CO_2 in seguito alla modifica dell'impiego».

Attenzione
Quale base di calcolo per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali o della tassa sul CO_2, nel modulo 47.45 occorre dichiarare la quantità di sostanze o di prodotti in litri a 15 °C, indipendentemente dal tenore di COV. Sono esclusi i prodotti o le sostanze allo stato gassoso, da dichiarare in chilogrammi.

Cifre 13–16 Sostanze e prodotti

Devono essere indicate le quantità totali di COV nei prodotti venduti in Svizzera o esportati. I prodotti contenenti COV fabbricati nell'azienda vanno a loro volta suddivisi in:

- COV esportati come sostanze singole COV e in prodotti contenenti COV (cifra 13). L'importo da restituire già richiesto per COV esportati va indicato alla cifra 26 a pagina 4.
- Sostanze singole COV cedute in Svizzera e prodotti contenenti COV con un tenore di COV superiore al 3 per cento (cifra 14). Nella procedura di impegno volontario la cessione di COV e di prodotti contenenti COV alle aziende anch'esse soggette alla procedura di impegno volontario va indicata separatamente poiché in questo caso i COV ceduti sono esentati dalla tassa.
- COV in prodotti contenenti COV che non figurano nell'elenco dei prodotti (allegato 2 OCOV; cifra 15).
- COV in prodotti contenenti COV con un tenore di COV inferiore al 3 per cento (cifra 16).

Negli allegati alle cifre 13 a 16 devono essere indicate le quantità di COV contenute secondo l'elenco delle sostanze.

Sono esentati dalla tassa i COV esportati, i COV in prodotti che non figurano nel relativo elenco dei prodotti nonché i COV in prodotti nei quali il tenore di COV non supera il 3 per cento (cifre 13, 15 e 16).

Nella procedura di impegno volontario sono inoltre esentate le sostanze singole COV e i COV in prodotti ceduti ad aziende che sottostanno anch'esse alla procedura di impegno volontario.

Attenzione
Sostanze o prodotti impiegati o ceduti come carburanti o combustibili vanno sempre indicati alla cifra 12 (Trasformazioni).

Cifra 17 Rifiuti

Ha diritto all'esenzione chi cede, ai fini dello smaltimento, rifiuti contenenti COV a un'impresa di smaltimento autorizzata secondo l'OTRif. Per impresa di smaltimento si intendono i gestori di impianti di incenerimento, i riciclatori esterni e i raccoglitori. Il corretto smaltimento deve essere comprovato.

Nell'allegato alla cifra 17 vanno indicati il tipo di rifiuti (descrizione), il codice in base all'elenco dei rifiuti dell'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti, i nomi delle imprese di smaltimento secondo l'OTRif e, in genere, le quantità di COV contenute nei rifiuti. Qualora note, vanno indicate anche le sostanze singole COV e la loro concentrazione nei singoli carichi di rifiuti. Importanti informazioni al riguardo sono contenute nell'Allegato 2.

La quantità di COV ceduti deve essere indicata nel bilancio dei COV alla cifra 17 nella colonna «esentati».

Sono esentati i COV risultanti nei rifiuti e che vengono smaltiti correttamente.

Cifra 18 Riciclaggio

La cifra 18 comprende il riciclaggio interno e la distillazione per conto di terzi. I COV ceduti ai fini del riciclaggio esterno vanno dichiarati come rifiuti alla cifra 17.

Nell'ambito del bilancio, il riciclaggio interno e la distillazione per conto di terzi sono parificati. Il distillatore per conto di terzi rimane all'interno del limite del sistema di bilancio dei COV del committente e, contrariamente ai riciclatori esterni, restituisce al committente l'intera quantità di COV recuperata.

Nell'allegato alla cifra 18 vanno indicati il totale dei rifiuti da riciclare, le quantità di COV recuperate, le perdite causate dalle emissioni durante il riciclaggio nonché i COV prodotti sotto forma di residui di distillazione nei processi di riciclaggio e che vengono smaltiti correttamente. Nel caso della distillazione per conto di terzi vanno inoltre indicati i nomi dei distillatori per conto di terzi.

La quantità di COV riciclati non viene ripresa alla cifra 18 del bilancio dei COV (forma del bilancio netto nel quale le sostanze riciclate non vengono contabilizzate né come entrate né come uscite).

Sono gravate le perdite causate da emissioni.

Sono esentati solo i COV che risultano come residui di distillazione durante il riciclaggio e che in seguito vengono smaltiti correttamente.

Cifra 19 Acque di scarico

In linea di principio, nell'immissione di COV in impianti di depurazione delle acque di scarico occorre rispettare le norme per la protezione delle acque.

Devono essere indicate le quantità totali di COV smaltite ogni anno nelle acque di scarico. Queste quantità di COV sono gravate, se non viene comprovato che i COV sono eliminati nell'impianto di depurazione attraverso decomposizione biologica, adsorbimento nei fanghi di

depurazione o in un dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi. Sono esentati i COV la cui eliminazione effettiva è comprovabile[6].

Cifra 20 Emissioni captate

Devono essere indicate le quantità di COV emesse annualmente e captate.

Se il trattamento dell'aria di scarico prevede l'eliminazione dei COV dalla stessa, devono essere indicate anche le quantità di COV immesse nell'impianto di trattamento e la disponibilità temporale dell'impianto.

Sono esentati dalla tassa i COV che vengono eliminati dall'aria di scarico tramite trattamento successivo (distruzione).

Cifra 21a Emissioni diffuse

Deve essere indicata la quantità di COV in chilogrammi. Le emissioni diffuse vengono calcolate sulla base di una stima plausibile o di misurazioni.

I COV secondo l'elenco delle sostanze risultanti quali emissioni diffuse non sono esentati.

Il pareggio del bilancio va effettuato tramite la cifra 21b.

Cifra 21b Posizione di correzione

Il bilancio può essere pareggiato tramite la posizione di correzione. Eventuali differenze vanno compensate e spiegate tramite la posizione di correzione cifra 21b e non mediante la posizione delle emissioni diffuse (cifra 21a).

La differenza della quantità di COV va indicata in chilogrammi. Generalmente le differenze riguardano quantità di COV da registrare come gravate. Tra queste rientrano (elenco non esaustivo):

- quantità destinate a un trattamento esentato dalla tassa, ma per il quale manca la prova (p. es. COV o rifiuti esportati senza dichiarazione doganale d'esportazione corretta dal punto di vista formale, per i quali non è possibile presentare la prova dello smaltimento);
- differenze relative alle scorte (anno attuale meno quello precedente).

In casi motivati e comprovati in maniera plausibile, le differenze possono riguardare quantità di COV che possono essere registrate non gravate. Tra queste rientrano (elenco non esaustivo):

- differenze riconducibili a prodotti con un tenore di COV variabile o ad adeguamenti del tenore di COV di singoli prodotti effettuati durante l'anno d'esercizio[7];
- differenze tra le indicazioni nelle fatture e la pesatura effettiva.

---

[6] Per i seguenti COV dell'elenco delle sostanze, mescolabili all'acqua e facilmente degradabili, che vengono decomposti in una depurazione biologica non incapsulata delle acque è ammessa una prova semplificata (vale soltanto per acque di scarico precedentemente neutralizzate):
acido acetico, anidride acetica, etanolo, 2-etossietanolo, 1-etossipropan-2-olo, metanolo, 2-metossietanolo, acetato di 2-metossietile, 1-metossipropan-2-olo, propan-1-olo, propan-2-olo, 2-propossietanolo, ossido di bis(2-etossietile), ossido di bis(2-metossietile), 2-n-butossietanolo, 2-(2-n-butossietossi) etanolo.
Vanno indicate le quantità di queste sostanze smaltite annualmente attraverso le acque di scarico.
Generalmente si parte dal presupposto che le quantità indicate sono state smaltite al 100 per cento e che quindi sono esenti da tasse.
L'acetone in forma pura o mescolato con le sostanze summenzionate è da gravare con il 5 per cento del TOC misurato (fattore di conversione TOC a COV: 1,6).

[7] Vale soltanto se il tenore di COV indicato nel bilancio ha subito una diminuzione nel corso dell'anno (in caso contrario la quantità è da registrare come gravata).

Nella posizione di correzione rientrano anche le modifiche effettuate dalle autorità nel quadro del controllo del bilancio.

Cifra 22 Esenzione giusta l'articolo 9 OCOV

I requisiti sono definiti nel volantino informativo 55.22.

In caso di esenzione di impianti o gruppi di impianti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 OCOV, la somma delle cifre 17, 18[8], 19, 20, 21a e 21b può essere inserita complessivamente nella cifra 22.

Cifra 23 Uscite COV esentate nell'anno di esercizio

Alla cifra 23 va indicata la somma di tutte le uscite esentate. In caso di domanda di restituzione questa somma va riportata alla cifra 27.

Cifra 24 Uscite COV gravate nell'anno di esercizio

Alla cifra 24 va indicata la somma di tutte le uscite gravate. In caso di dichiarazione fiscale (procedura di impegno volontario) tale somma va riportata alla cifra 30.

Cifra 25 Totale uscite COV nell'anno d'esercizio

La somma delle cifre 23 e 24 costituisce il totale delle uscite di COV, che deve corrispondere al totale delle entrate di COV (cifra 11).

4. Domanda di restituzione/dichiarazione fiscale

La pagina 4 del modulo per il bilancio dei COV vale come domanda di restituzione per i COV da esentare (cifre 26 a 28) o come dichiarazione fiscale per il pagamento posticipato della tassa d'incentivazione per aziende soggette alla procedura di impegno volontario (cifre 29 a 31).

Domanda di restituzione

In caso di domanda di restituzione vanno compilate le cifre 26–28. Devono essere indicate le entrate di COV e le tasse corrisposte su tali entrate secondo l'elenco a pagina 2 nonché le uscite da esentare. Se sono stati esportati COV e se è già stata richiesta la restituzione della tassa d'incentivazione su di essi riscossa, va indicato anche l'importo di restituzione.

I COV da esentare vengono restituiti all'aliquota della tassa il cui pagamento è comprovato. Nell'esempio seguente (90 000 kg di entrate COV, 225 000 fr. di tassa pagata), l'aliquota media della tassa pagata è di 2.50 franchi.

Cifra 26

Totale entrate COV nell'anno d'esercizio (riporto dalla cifra 11: COV, kg e tassa d'incentivazione già pagata su tali entrate, fr.) meno COV esportati (riporto dalla cifra 13.1) e tassa sugli stessi già oggetto di domanda di restituzione (riporto dall'allegato alla cifra 13.1). Quale differenza risultano la quantità (lettera a) e l'importo in franchi (lettera b) per il calcolo dell'aliquota media della tassa pagata.

[8] Soltanto se il distillatore per conto di terzi è esentato dalla tassa conformemente all'articolo 9 OCOV.

Cifra 27

Totale delle uscite COV da esentare nell'anno d'esercizio (riporto dalla cifra 23: COV, kg) meno COV esportati (riporto dalla cifra 13.1: COV, kg). Come differenza risulta la quantità ancora da esentare (lettera c).

Cifra 28

L'importo della restituzione è calcolato come segue:

aliquota media della tassa pagata (b / a) moltiplicata per i COV ancora da esentare (c).

Esempio

			COV kg		**fr.**	
26	Totale entrate COV		100 000		255 000.00	
	meno:	COV esportati e tassa sugli stessi già oggetto di domanda di restituzione	10 000		30 000.00	
			90 000	(a)	225 000.00	(b)
27	Totale delle uscite COV da esentare nell'anno d'esercizio		75 000			
	meno:	COV esportati	10 000			
			65 000	(c)		
28	Importo da restituire (b / a) × c	(225 000.00 / 90 000) × 65 000 =			**162 500.00**	

Dichiarazione fiscale per aziende soggette alla procedura di impegno volontario

Per la dichiarazione fiscale di COV in esenzione temporanea dalla tassa (procedura di impegno volontario) vanno compilate le cifre 29–31. Vanno indicate le entrate di COV e la tassa pagata per tali entrate secondo l'elenco a pagina 2 nonché le uscite da gravare.

La tassa sulle uscite di COV non ancora corrisposta va pagata a posteriori all'aliquota della tassa vigente. La tassa d'incentivazione eventualmente già corrisposta può essere detratta.

Cifra 29

(d) Totale entrate COV nell'anno d'esercizio (riporto dalla cifra 11: COV, kg)

(e) Totale entrate COV nell'anno d'esercizio (riporto dalla cifra 11: tassa già pagata, fr.)

Cifra 30

(f) Uscite COV da gravare nell'anno d'esercizio (riporto dalla cifra 24: COV, kg).

Cifra 31

L'importo da pagare a posteriori è costituito dalle uscite COV da gravare (f) moltiplicate per l'aliquota della tassa vigente nell'anno d'esercizio, meno le tasse d'incentivazione già corrisposte (e).

Esempio

		COV kg		**fr.**	
29	Totale entrate COV tassa d'incentivazione già pagata su queste entrate	800 000		60 000.00	(e)
30	Uscite COV da gravare	170 000	(f)		
31	Tassa d'incentivazione da pagare posticipatamente (f × aliquota della tassa valida) – e	(170 000 × 3.00) – 60 000.00 =		**450 000.00**	

Schema bilancio dei COV

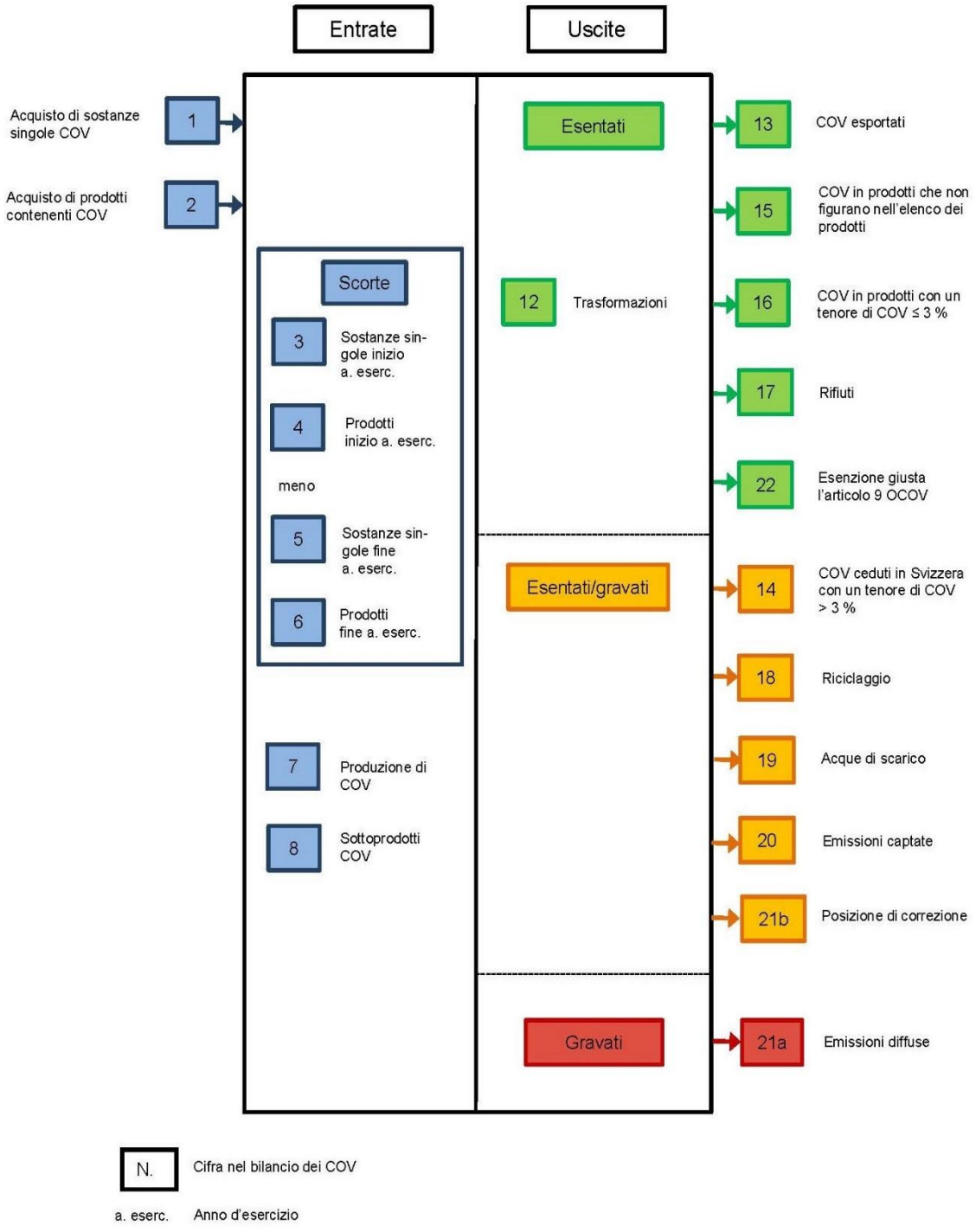

Allegato 2

Disposizioni per la determinazione del tenore di COV nei rifiuti

(Regolamento cifra 6.1)

1. In generale

Nel presente allegato la persona ai sensi della cifra 1.2 del regolamento viene definita quale azienda fornitrice analogamente all'OTRif.

Di regola, l'azienda fornitrice di rifiuti contenenti COV è responsabile dell'allestimento di un bilancio plausibile dei COV contenuti nei rifiuti. Generalmente la determinazione delle quantità di rifiuti si basa sulle analisi delle imprese di smaltimento. Se le condizioni d'esercizio lo consentono, i Cantoni possono autorizzare la determinazione delle quantità di rifiuti con altri mezzi (p. es. determinazione di valori medi specifici, stima basata su analisi precedenti, smaltimento in recipienti originali con tenore di COV noto). L'allegato 2 serve da aiuto per l'esecuzione e precisa le disposizioni del precedente allegato 1 in merito alla cifra 17 del bilancio «Rifiuti».

2. Principi

Plausibilità

Indipendentemente dal tipo di determinazione del tenore di COV nei rifiuti, vale il principio che il bilancio dei COV deve essere verificabile e plausibile. Inoltre, occorre sempre fornire la prova dell'avvenuto pagamento della tassa.

Divieto di miscelazione

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 OTRif esiste un divieto di miscelazione di rifiuti speciali per le aziende fornitrici. Tuttavia, l'articolo 5 capoversi 2–4 prevede varie eccezioni a tale divieto.

Valori medi aziendali di singoli tipi di rifiuti (valori medi specifici)

Per singoli tipi di rifiuti dell'azienda fornitrice l'autorità cantonale competente può stabilire dei valori medi specifici, a condizione che durante l'anno di bilancio il processo aziendale e la composizione dei rifiuti rimangano uguali.

- L'azienda fornitrice deve previamente discutere la procedura con l'autorità cantonale.
- Il valore medio specifico viene stabilito sulla base della conoscenza di un processo di produzione e/o di analisi COV. I parametri aziendali o la documentazione COV rilevante e il numero di analisi COV necessari durante l'anno di bilancio vengono concordati insieme all'azienda fornitrice.
- La quantità di rifiuti smaltita deve essere comprovata da appositi documenti (p. es. moduli di accompagnamento per rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 6 OTRif).

Se tra le associazioni di categoria o professionali e l'autorità d'esecuzione esiste un accordo sullo smaltimento congiunto di rifiuti contenenti COV, per le aziende interessate valgono i valori medi stabiliti nell'accordo.

Analisi dei COV

Per la plausibilità dei dati sul tenore di COV è responsabile solo l'azienda fornitrice che, in caso di necessità, deve effettuare un'analisi. Non è prescritto chi deve effettuare l'analisi. Se

l'azienda fornitrice desidera che sia l'impresa di smaltimento dei suoi rifiuti speciali ad effettuare l'analisi dei COV, deve assegnarle un esplicito mandato.

L'analisi dei COV serve per determinare approssimativamente il tenore di COV totale di un carico di rifiuti. Nella fattura l'impresa di smaltimento comunica all'azienda fornitrice la quantità di COV (in kg) contenuta nei rifiuti forniti.

- L'azienda fornitrice può riprendere questo valore (kg COV secondo l'analisi COV) direttamente nel bilancio dei COV, a condizione che la plausibilità del bilancio rimanga garantita.
- Al bilancio dei COV vanno aggiunte le fatture in cui figura la quantità di COV contenuta nei rifiuti (o riepilogo in un elenco).

Alternative per la determinazione del tenore di COV

L'esecuzione di un'analisi dei COV da parte dell'impresa di smaltimento non è obbligatoria per giustificare un diritto alla restituzione. In parte vi sono alternative per la determinazione del tenore di COV nei rifiuti:

- se tutte le altre uscite COV sono note, il tenore di COV dei rifiuti può essere desunto dal bilancio dei COV; oppure
- un laboratorio di analisi ha già determinato la composizione dei rifiuti prima della consegna all'impresa di smaltimento.

In questi casi l'azienda fornitrice può rinunciare ad assegnare all'impresa di smaltimento il mandato per effettuare un'analisi dei COV.

Utilizzo di valori medi specifici e di risultati dell'analisi dei COV nel bilancio dei COV

Nel caso dei valori medi specifici e dell'analisi dei COV non si fa distinzione tra COV secondo l'elenco delle sostanze e gli altri COV. I valori medi specifici e la quantità di COV (in kg) in base alla relativa analisi sono attendibili solo in un bilancio in cui tutti i COV (e non solo quelli dell'elenco delle sostanze) sono iscritti. In caso contrario, per il bilancio deve essere utilizzato un codice plausibile relativo alla quota di entrambi i gruppi di COV delle entrate e delle singole uscite. Tale codice deve essere motivato.

In singoli casi l'utilizzo di valori medi specifici o di risultati di analisi dei COV può compromettere la plausibilità di un bilancio dei COV, ad esempio se ne dovesse risultare che la somma delle uscite COV è superiore a quella delle entrate. In tal caso, d'intesa con l'autorità cantonale competente, vengono utilizzati valori più bassi.

3. Compiti dell'azienda fornitrice

In linea di massima, l'azienda fornitrice è responsabile che il proprio bilancio dei COV risulti verificabile e plausibile per l'autorità cantonale competente. A tale scopo, può scegliere liberamente quali mezzi adeguati utilizzare. È tuttavia raccomandabile concordare già prima dell'inizio dell'anno di bilancio il contenuto esatto del bilancio dei COV con l'autorità cantonale, dato che quest'ultima può esigere che durante l'anno di bilancio siano raccolti diversi documenti pertinenti relativi ai COV, rilevati i parametri d'esercizio ed effettuate analisi. Se l'azienda fornitrice prevede di inoltrare un bilancio dei COV semplificato per rifiuti smaltiti (vedi Allegato 1), deve prima richiedere l'autorizzazione dell'UDSC (per il tramite dell'autorità cantonale competente).

Analisi dei COV

L'azienda fornitrice può esigere un'analisi dei COV per tutti i rifiuti speciali. Se il tenore di COV è noto, essa può rinunciare a un'analisi dei COV. In caso contrario, assegna un relativo

mandato all'impresa di smaltimento. I costi dell'analisi sono a carico dell'azienda fornitrice. Nella fattura l'impresa di smaltimento comunica all'azienda fornitrice la quantità di COV risultante.

- Aggiungere nel bilancio dei COV (allegato alla cifra 17: rifiuti) l'osservazione «Analisi COV».
- Osservare le disposizioni precedenti in merito all'utilizzo di valori medi specifici.
- Allegare al bilancio dei COV le fatture in cui figurano le quantità di COV contenute nei rifiuti (o riepilogo in un elenco).

4. Compiti dell'impresa di smaltimento

L'impresa di smaltimento esegue su mandato dell'azienda fornitrice delle analisi dei COV al fine di determinare il tenore di COV. L'analisi dei COV comprende la determinazione:

- del prelievo di campioni
- del tenore di acqua;
- del tenore del contenuto solido.

Sono ammessi metodi migliori. Il tenore di acqua e il tenore del contenuto solido vengono detratti dal *peso netto* dei rifiuti al fine di calcolare il tenore di COV. Il peso netto corrisponde al peso lordo meno la tara. In caso di recipienti con un contenuto inferiore a 120 litri la tara può essere stimata.

L'impresa di smaltimento determina la quantità di COV contenuta nel carico di rifiuti controllato secondo il seguente schema:

peso lordo – tara = peso netto

peso netto – tenore di acqua – tenore del contenuto solido = COV (in kg)

Esempio

Peso lordo 200 kg – tara 18 kg = 182 kg di peso netto

182 kg – 14 % di tenore di acqua – 36 % di tenore del contenuto solido = 91 kg COV

Prelievo di campioni

Su mandato dell'azienda fornitrice viene prelevata ai fini dell'analisi una sezione di campione con un apposito apparecchio standardizzato. La sezione di campione comprende tutti i rifiuti con lo stesso codice (in base all'elenco dei rifiuti dell'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti) facenti parte di una fornitura dell'azienda fornitrice. La sezione di campione è rappresentativa per il carico fornito (non solo singole fasi).

La quantità di campioni prelevati dall'impresa di smaltimento dipende dalle dimensioni dei recipienti forniti destinati allo smaltimento. Al riguardo occorre applicare i seguenti valori minimi:

Capacità del recipiente	Quantità di campioni
120 l o più	100 % dei recipienti
10 l o più, ma meno di 120 l; uniformi	10 % dei recipienti, almeno 3
10 l o più, ma meno di 120 l; non uniformi	15 % dei recipienti, almeno 3
Meno di 10 l	50 % dei recipienti, al massimo 10

Per fornitura di recipienti **uniformi** si intende una fornitura costituita esclusivamente da recipienti delle stesse dimensioni e dello stesso tipo (p. es. fornitura di 20 taniche identiche da 20 l o 15 fusti identici da 30 l).

Per fornitura di recipienti **non uniformi** si intende una fornitura costituita da recipienti di dimensioni, forma o tipo differenti (p. es. fornitura composta da una tanica di 10 l, tre taniche da 20 l e cinque fusti da 50 l).

In caso di prelievo di campioni da più recipienti, occorre assicurarsi che le rispettive quantità di campioni abbiano tutte la stessa percentuale (in peso) del contenuto del recipiente da cui sono state prelevate (p. es. 0,1 ‰ da ciascun recipiente sottoposto a prelievo).

Determinazione del tenore di acqua e del tenore del contenuto solido

Nella sezione di campione o nel campione collettivo viene determinato il tenore di COV. Per far ciò prima occorre determinare il tenore di acqua e il tenore del contenuto solido mediante vaporizzazione delle componenti volatili (COV e acqua). Con i valori risultanti da queste due analisi è possibile calcolare la quantità di COV fornita.

Un eventuale fondame che non è stato sottoposto a prelievo o che non può essere sottoposto a prelievo deve essere considerato come avente un tenore di COV dello 0 per cento.

Determinazione del tenore di acqua

Il tenore di acqua di un campione va determinato mediante titolazione di Karl Fischer.

Determinazione del tenore del contenuto solido

Il tenore del contenuto solido di un campione va determinato gravimetricamente mediante vaporizzazione delle componenti volatili a 105 °C (p. es. secondo la norma SN EN ISO 3251, edizione 2008, disponibile solo in tedesco, inglese e francese).

Procedure interne, risultati e documentazione dell’analisi

Le imprese di smaltimento devono garantire le procedure interne, i risultati delle analisi e la relativa documentazione. Su richiesta dell’autorità cantonale o dell’UDSC questi devono essere comprovati in modo chiaro e tracciabile.

In collaborazione con le autorità cantonali l’UDSC effettua controlli a campione sul posto presso le imprese di smaltimento.

Certificazione nei confronti dell’azienda fornitrice

Nella fattura l’impresa di smaltimento comunica all’azienda fornitrice la quantità di COV fornita e determinata mediante analisi dei COV nella forma seguente:

- quantità fornita di COV (analisi dei COV) = xx chilogrammi

Se viene impiegata una procedura d’analisi alternativa ma altrettanto idonea, la procedura d’analisi compresa di motivazione deve essere indicata nella fattura.

Informazione

Le imprese di smaltimento che effettuano analisi dei COV su richiesta mettono a disposizione dell’UFAM tutti i risultati. Questi ultimi devono essere conservati per almeno 24 mesi.

5. Compiti dell’autorità cantonale

Vedi cifra 1 Allegato 1

In singoli casi l’applicazione di valori medi specifici o di valori d’analisi COV per la determinazione del tenore di COV nei rifiuti può portare a discordanze nel bilancio. Al fine di garantire la plausibilità, i tenori di COV nei rifiuti o altre posizioni di bilancio devono essere adeguati. La decisione in merito a quali posizioni in particolare sono interessate da un’eventuale rettifica spetta, d’intesa con l’azienda fornitrice, all’autorità cantonale.

Allegato 3

Condizioni per la presentazione di una domanda collettiva di restituzione

(Regolamento cifra 6.2)

1. Rappresentante del gruppo

Gli aventi diritto che, conformemente all'articolo 18 capoverso 3bis OCOV, si uniscono in un gruppo e presentano una domanda collettiva di restituzione devono nominare un membro del gruppo quale rappresentante e comunicarne i dati personali alle autorità di esecuzione. Se il bilancio dei COV viene allestito a livello nazionale o regionale, anche l'associazione di categoria può fungere da rappresentante.

Il versamento dell'importo di restituzione viene effettuato a nome del rappresentante del gruppo.

Si raccomanda ai membri del gruppo di delegare al proprio rappresentante i seguenti compiti:

- essere l'interlocutore per l'autorità di esecuzione;
- raccogliere tutti i giustificativi e allestire il bilancio dei COV comune;
- distribuire l'importo restituito ai membri.

2. Domanda d'autorizzazione

Al momento della prima presentazione comune di un bilancio dei COV, deve essere richiesta un'apposita autorizzazione all'ambito MLA dell'UDSC prima dell'inizio dell'anno d'esercizio in questione.

3. Documentazione

I documenti qui di seguito devono essere presentati alle autorità di esecuzione:

- modulo per il bilancio dei COV debitamente compilato e firmato contenente la somma delle quantità di COV acquistate e smaltite dal gruppo;
- un elenco di tutti i membri del gruppo, delle quantità di COV acquistate e di quelle smaltite nei rifiuti per ogni membro. Nell'elenco le ditte devono essere suddivise per Cantone;
- i giustificativi delle quantità di COV acquistate e smaltite, con i quali i membri comprovano la correttezza dei dati forniti.

Le domande di restituzione devono, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

- la prova che è stata versata una tassa d'incentivazione pari almeno all'importo delle singole restituzioni;
- analisi dei tenori di COV nei rifiuti (vedi Allegato 2);
- prova plausibile che i rifiuti smaltiti provengono esclusivamente dai membri del gruppo.

La domanda di restituzione può contenere solo sostanze soggette alla tassa d'incentivazione.

4. Autorità d'esecuzione

Le domande di restituzione devono essere inoltrate all'autorità competente del Cantone in cui il rappresentante del gruppo detiene la propria sede aziendale.

Se la domanda collettiva di restituzione si riferisce a membri con sede in vari Cantoni, l'UDSC inoltra la lista dei membri anche agli altri Cantoni. Questi ultimi decidono se eseguire o meno un controllo. In caso affermativo, lo comunicano all'UDSC.

5. Accordo

Si raccomanda a tutti i gruppi di stipulare un accordo che disciplini il rapporto tra i membri e il rappresentante del gruppo.

In Internet è disponibile un modello.

Allegato 4

Esenzione e restituzione per scopi particolari

(Regolamento cifre 1.3.2 e 6.3.3)

1. Gas liquidi odorizzati (propano e butano)

Il propano liquido della voce di tariffa 2711.1290, il butano liquido della voce di tariffa 2711.1390 nonché le miscele di propano e di butano liquido della voce di tariffa 2711.1990 possono essere importati in esenzione dalla tassa d'incentivazione, a condizione che siano odorizzati e utilizzati come combustibili.

All'atto dell'importazione di tali gas liquidi da impiegare quali combustibili, nella dichiarazione d'importazione occorre inserire, oltre al rispettivo numero convenzionale di statistica, l'annotazione «senza tassa COV».

Solo i gas liquidi odorizzati possono essere importati per essere «impiegati quali combustibili». I gas liquidi non odorizzati vanno sempre imposti «per altri scopi» e soggiacciono pertanto alla tassa d'incentivazione. Se i gas liquidi non odorizzati vengono tuttavia utilizzati per la combustione, gli aventi diritto possono chiedere la restituzione della tassa d'incentivazione a tenore delle disposizioni degli articoli da 18–20 OCOV.

I gas liquidi fossili impiegati come combustibili soggiacciono alla tassa sul CO_2.

2. Alcol etilico (etanolo), denaturato, utilizzato come combustibile

L'alcol etilico (etanolo), come ad esempio lo spirito da ardere, l'alcol biologico, il combustibile liquido e via di seguito, designato come tale sull'etichetta, destinato esclusivamente per essere utilizzato come combustibile e condizionato in contenitori aventi una capacità di 10 litri al massimo è esente dalla tassa d'incentivazione. Dato che la prova dell'esenzione dalla tassa per l'alcol etilico utilizzato come combustibile e travasato in Svizzera può essere presentata solo dopo la riscossione della tassa, l'esenzione viene concessa mediante restituzione. Se la quantità travasata ammonta ad almeno 25 tonnellate all'anno, si può far capo alla procedura di impegno volontario.

Hanno diritto alla restituzione coloro che in Svizzera travasano l'alcol etilico utilizzato come combustibile in contenitori aventi una capacità massima di 10 litri e lo forniscono quale combustibile a clienti o a commercianti al dettaglio.

La domanda di restituzione deve contenere le seguenti informazioni:

- la quantità complessiva di alcol etilico impiegato come combustibile, acquistata durante l'anno d'esercizio e gravata dalla tassa d'incentivazione;
- la quantità di alcol etilico impiegato come combustibile, travasata in contenitori di una capacità massima di 10 litri e ceduta a clienti o commercianti al dettaglio che lo utilizzano come combustibile (indicare la quantità per cliente);
- la quantità di alcol etilico denaturato, travasata in contenitori di una capacità superiore a 10 litri o ceduta per scopi diversi dalla combustione (tale quantità soggiace alla tassa d'incentivazione).

3. Petrolio e white spirit per la combustione

Il petrolio e il white spirit (chiamato anche acquaragia) destinati a essere utilizzati come combustibile sono esenti dalla tassa d'incentivazione. Dato che la prova dell'esenzione dalla tassa per il petrolio e il white spirit travasati in Svizzera può essere presentata solo dopo la riscossione della tassa, l'esenzione viene concessa mediante restituzione. Se la quantità

travasata ammonta ad almeno 25 tonnellate all'anno, può essere applicata la procedura di impegno volontario.

Hanno diritto alla restituzione coloro che in Svizzera travasano petrolio e white spirit in contenitori per la vendita al dettaglio e li forniscono con l'indicazione corrispondente sull'etichetta a clienti o a commercianti al dettaglio per essere utilizzati come combustibili.

Nella domanda di restituzione deve essere indicata la quantità di petrolio e di white spirit, da utilizzare quale combustibile, ceduta a clienti o commercianti al dettaglio.

Il petrolio e il white spirit impiegati come combustibili soggiacciono alla tassa sul CO_2.

4. Acetone in bombole di acetilene

È esentato l'acetone impiegato esclusivamente come solvente in bombole di acetilene. L'acetone non viene emesso e la percentuale di acetone utilizzata durante l'impiego viene bruciata completamente nella fiamma di acetilene. La restituzione avviene a livello di produttore/commerciante/importatore di acetilene.

5. Oli per motori a 2 tempi

La condizione necessaria per l'esenzione è che i prodotti siano venduti in contenitori per la vendita al dettaglio (per essere ceduti invariati al cliente finale) e che sull'etichetta siano chiaramente indicati come oli per motori a 2 tempi. Per gli oli per motori a 2 tempi prodotti in Svizzera la restituzione avviene a livello di produttore/commerciante.

6. COV contenuti in stracci e panni per pulire nonché in filtri in panno

La restituzione della tassa d'incentivazione per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente di stracci e panni per pulire nonché di filtri in panno contenenti COV è possibile alle condizioni descritte qui di seguito.

- L'azienda fornitrice deve raccogliere e immagazzinare gli stracci e i panni per pulire nonché i filtri in panno contenenti COV in recipienti chiusi ermeticamente affinché le emissioni di COV diffuse possano essere ridotte al minimo o evitate. I rappresentanti cantonali, nel quadro dei controlli aziendali, verificano che tale condizione sia soddisfatta.
- Deve essere fornita la prova del corretto smaltimento dei rifiuti speciali secondo il codice OTRif 15 02 02 [S] dell'Allegato 1 o secondo il corrispondente codice dei rifiuti specifico del settore. Nella prova deve figurare la quantità netta dei rifiuti forniti.

Se tali condizioni sono adempiute, una percentuale forfetaria (5 %) della quantità netta degli stracci per pulire contenenti COV viene calcolata come quantità di COV che dà diritto alla restituzione. Non è più possibile stabilire valori medi aziendali differenti.

COV [kg] che danno diritto alla restituzione = 0,05 × quantità netta di rifiuti di stracci per pulire [kg]